



**AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 26/22

Dec. n. 26/22

Il giorno 22 dicembre 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 22 novembre 2022, nei confronti di:

1) FACCI Alberto, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "NO FEARS TEAM" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 22036702 e licenza Fuoristrada n. I01591; tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "NO FEARS TEAM", (del quale è il PRESIDENTE), con tessera n. 23117323 e licenza Fuoristrada n. I01591;

2) FACCI Nicolò, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "NO FEARS TEAM", con tessera n. 22115026 e licenza fuoristrada n° R00143; tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "NO FEARS TEAM", con tessera n. 23117328 e licenza fuoristrada n° R00143;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, (applicabile al 2° - FACCINicolò -ex art. 32 RMM) e ciò in quanto, domenica 13 novembre 2022 a Isola Vicentina (VI) durante le premiazioni dell'ultima prova di Campionato Veneto Enduro e Mini Enduro, il 1°, FACCINicolo, genitore/accompagnatore del 2°, accortosi di un errore nell'ordine del podio (a discapito del proprio figlio ed anche di se stesso, essendo anche lui tra i premiati) si presentava davanti al podio urlando e chiedendo chiarimenti al vice presidente del Co. re. Veneto. Inoltre, mentre veniva rifatto il podio in maniera corretta, il FACCINicolo non soddisfatto prendeva la bottiglia di vino che era stata data al proprio figlio, in quanto parte del premio, e la spaccava a terra con violenza, allontanandosi dal podio e buttando in terra anche il premio, e continuando ancora ad inveire contro gli organizzatori del podio definendoli platealmente degli incompetenti e degli incapaci.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 22 novembre 2022 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, l'esposto del Vice Presidente del Co.Re. Veneto, preposto alle premiazioni della manifestazione di Campionato Veneto Enduro e Mini Enduro del 13 novembre 2022, svoltasi ad Isola Vicentina (VI);

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il 20 dicembre 2022, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dagli incolpati che hanno provveduto a inoltrare in data 16.12.2022 la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede al signor Alberto FACCI ed al proprio figlio Nicolò (quest'ultimo a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 R.M.M.).

Risulta, invero, che il primo dei due incolpati, Alberto FACCI, domenica 13 novembre 2022, durante le premiazioni dell'ultima prova di Campionato Veneto Enduro e Mini Enduro svoltasi ad Isola Vicentina (VI), si è reso protagonista di spiacevoli episodi, che lo hanno condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N., in uno al figlio e pilota Nicolò FACCI, di cui era accompagnatore e sostenitore.

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal signor Alberto FACCI, presidente del M.C. "NO FEARS TEAM A.S.D." ed, al tempo stesso, anch'egli pilota in gara, è consistito in una serie di plurime condotte antisportive e certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, conclusesi con offese rivolte agli organizzatori del podio della manifestazione citata.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico sia dell'inculpato Alberto FACCI che di Nicolò FACCI ai sensi dell'art. 32 RMM.

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, seppure l'inculpato Alberto FACCI, nel fornire la propria versione dei fatti nel corpo della propria memoria difensiva, non ha negato di aver assunto un atteggiamento effettivamente sconveniente e poco ortodosso. Lo

stesso, ha, altresì, asserito di aver perso il controllo esasperato a suo dire da una serie di “ingiustizie” subite...

In particolare, secondo la ricostruzione dell’inculpato Alberto FACCI, alla fine dell’ultima speciale, il suo avversario avrebbe effettuato un taglio di percorso davanti al giudice per il quale non sarebbe stato presentato alcun reclamo. Successivamente, alle premiazioni si sarebbero dimenticati di premiare il pilota giunto “primo assoluto”, e - soltanto dopo le sue rimostranze - la circostanza è stata risolta da chi di competenza. Inoltre, a dire dell’inculpato predetto, il podio della classe cadetti sarebbe stato rifatto per ben tre volte, poiché nelle prime due risultavano sbagliate le classifiche. Ha confermato, dunque, di aver alzato la voce, ma solo per farsi sentire, in mezzo ad un frastuono generale dove tutti urlavano, ma, nel contempo, di non aver inveito contro il Vice Presidente del Co. Re. Veneto, apostrofandolo come “incompetente” e “incapace”. Alla fine, dicendosi esasperato dagli errori rilevati nel corso delle premiazioni, avrebbe buttato la bottiglia a terra, ma non il premio.

Indipendentemente dalla veridicità di quanto dedotto in merito agli episodi descritti, il medesimo inculpato, ha, in ogni caso, mostrato importanti segnali di resipiscenza attraverso la memoria difensiva prodotta, chiedendo scusa per i malintesi.

II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte ad entrambi gli incolpati risultano fondate, seppure le relative responsabilità si atteggiano in maniera diversa rispetto all’art. 1 R.d.G.. Invero, la condotta dell’inculpato Alberto FACCI è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare non solo le basilari norme di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando – senza dubbio alcuno – proprio l’art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle regole di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva

contemplate dal R.d.G., cui deve attenersi ogni tesserato e che, in ogni caso, mal si addicono ad un pilota, nonché accompagnatore di un licenziato.

L'altro incolpato, Nicolò FACCI, risponde in questa sede per la condotta tenuta dal proprio padre Alberto, suo accompagnatore, ai sensi dell'art. 32 R.M.M., che, come è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

III. Fatta questa premessa, le violazioni di cui si è reso responsabile l'inculpato Alberto FACC, attese le criticità verificatesi nel corso della premiazione, conducono all'applicazione nei suoi confronti della sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G.. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione (alla presenza di pubblico), ma anche della sua incensuratezza (non risultando precedenti a suo stesso carico) e dei segni di resipiscenza mostrati, ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G..

Per ciò che concerne l'inculpato Nicolò FACC, sulla scorta del fatto che egli risponde quale inculpato a titolo di responsabilità oggettiva e delle ragioni che hanno condotto alla concessione delle attenuanti generiche al proprio genitore accompagnatore, questo G.S.N. ritiene equo applicare anche ad egli la medesima sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G..

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., e l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) FACCI Alberto, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "NO FEARS TEAM" (del quale è il PRESIDENTE), con tessera n. 22036702 e licenza Fuoristrada n. I01591; tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "NO FEARS TEAM" (del quale è il PRESIDENTE), con tessera n. 23117323 e licenza Fuoristrada n. I01591;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 23 R.d.G. - la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.


2) FACCI Nicolò, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "NO FEARS TEAM", con tessera n. 22115026 e licenza fuoristrada n° R00143; tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "NO FEARS TEAM", con tessera n. 23117328 e licenza fuoristrada n° R00143;

responsabile dell'illecito contestato ai sensi dell'art. 32 R.M.M. e, per l'effetto, gli applica - ex art. 23 RdG - la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Depositata il 22 dicembre 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Facci Alberto;
- Facci Nicolò;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co. re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.